

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA SIREMAR
PRIMO PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE
RELAZIONE DEL COMMISSARIO

SOMMARIO:

- 1. Premessa generale: primo progetto di ripartizione parziale e categorie di creditori da pagare**
- 2. Le prededuzioni e gli oneri della procedura**
- 3. I creditori privilegiati**
- 4. (*segue*) In particolare, i privilegi sulla nave nel codice della navigazione**
- 5. La questione degli interessi in favore dei creditori privilegiati e ipotecari**
- 6. I beni di Siremar alienati, il ricavato della vendita e la somma da distribuire con il primo progetto di ripartizione**
- 7. I criteri adottati per l'imputazione dei costi sostenuti nel corso della procedura: (*a*) oneri a carico dei singoli creditori privilegiati, in quanto riferibili specificamente al bene, e (*b*) oneri generali da suddividere tra tutti i creditori**
- 8. Gli accantonamenti in considerazione: delle opposizioni pendenti, delle domande tardive e del restante contenzioso in essere o potenziale, nonché delle spese e degli oneri futuri presumibili a carico della procedura**
- 9. (*segue*) La rilevanza, ai fini del riparto, della pendenza della procedura d'indagine formale in materia di aiuti di Stato avviata dalla Commissione UE**
- 10. Le somme attribuite a ciascun creditore ammesso al riparto con il primo progetto**

1. Premessa generale: primo progetto di ripartizione parziale e categorie di creditori da pagare - I criteri di ripartizione dell'attivo in materia concorsuale sono stabiliti nelle disposizioni di diritto comune (del codice civile), in quelle della legge fallimentare e nelle leggi speciali (nel caso in esame, in particolare, la specialità è rappresentata dal codice della navigazione).

Ad integrazione dei criteri generali dettati dal codice civile in materia di responsabilità patrimoniale e di cause legittime di prelazione, la legge fallimentare stabilisce l'ordine di distribuzione dell'attivo tra i creditori in modo da prevenirne le contestazioni, statuendo (in particolare, nell'art. 111 l.f.), il soddisfacimento prioritario dei crediti prededucibili, cui segue il pagamento di quelli privilegiati e da ultimo, di quelli chirografari (categoria residuale, secondo uno schema di tipo gerarchico, che consente di assegnare le somme disponibili alla categoria successiva solo previa ripartizione e soddisfacimento integrale dei creditori della precedente). Tali criteri, a

tutti ben noti, sono inderogabili e pertanto sono stati rigorosamente osservati anche nel presente progetto di riparto.

Nel caso in esame, rileva la disciplina dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati, da intendersi come assistiti: (a) da **privilegio speciale sul ricavato della vendita della nave (ai sensi dell'art. 552 cod. nav.)**, così come (b) da **ipoteca sempre gravante sulla singola nave venduta**.

Trattandosi di un primo riparto parziale, in questa sede non saranno soddisfatti i crediti assistiti dal privilegio speciale sulle navi ex art. 2756 c.c., in quanto, ai sensi dell'art. 548 e dell'art. 575 cod. nav., il privilegio speciale navale e l'ipoteca sono preferiti a tale privilegio speciale (come si avrà modo di esporre). Per la stessa ragione, non saranno presi in considerazione in alcun modo i crediti assistiti dal privilegio generale sui beni mobili, così come i crediti chirografari.

*

2. Le prededuzioni e gli oneri della procedura - La prededuzione riguarda i c.d. "debiti di massa", ossia i debiti sorti successivamente all'apertura della procedura concorsuale e perciò riferibili (occasionati e/o finalizzati, ossia funzionali) alla gestione della procedura stessa: essi nascono al fine di consentirne l'organizzazione e l'amministrazione (come nel caso emblematico delle spese di giustizia relative al pagamento del c.d. campione fallimentare, ovvero al compenso del curatore o commissario, come nel caso in esame).

La natura dei crediti in esame ne giustifica il trattamento preferenziale speciale (con prevalenza anche rispetto ai crediti assistiti da cause legittime di prelazione), ma permane, ai sensi dell'art. 111 *bis* l.f. l'assoggettamento di tali crediti al principio del concorso, occorrendo che i medesimi siano fatti valere secondo la procedura di accertamento del passivo, con esclusione soltanto per: a) i crediti (prededucibili) non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio e b) crediti liquidati con provvedimento del Giudice, a titolo di compenso per i professionisti incaricati dalla procedura (ai sensi dell'art. 25 l.f.).

I crediti prededucibili devono essere soddisfatti per intero (dunque, per il capitale, le spese e gli interessi calcolati fino al giorno del pagamento), in maniera proporzionale sul ricavato della liquidazione dell'attivo patrimoniale, secondo eventuali cause di prelazione interne.

Sempre in termini generali, ma con riferimento più specifico alla situazione di Siremar, occorre ricordare che la legge fallimentare (proprio nel testo novellato con la suddetta introduzione dell'art. 111 *bis* l.f.) prevede la possibilità di una deroga alla regola generale della preferenza accordata ai crediti prededucibili qualora il pagamento, in sede di riparto, avvenga mediante la distribuzione del ricavato della vendita di beni gravati da pegno o ipoteca. In altri termini, la preferenza accordata ai creditori in prededuzione in sede di riparto dell'attivo fallimentare non incide nella stessa misura su tutti i beni venduti, ma incontra il limite dei beni gravati da garanzie reali.

La disposizione di cui all'art. 111 *bis*, 2° comma l.f., muovendo dal dato testuale, sembrerebbe molto restrittiva, nel senso che il ricavato dalla vendita di beni oggetto di pegno ed ipoteca non potrebbe essere distribuito ai creditori prededucibili, finché non vengano interamente soddisfatti i creditori garantiti. La Suprema Corte – a conferma del percorso già tracciato prima della novella della legge fallimentare – ha tuttavia fornito una lettura diversa della norma in questione, affermando che anche il creditore ipotecario o pignoratizio deve sopportare il concorso dei crediti prededucibili sulla liquidazione della vendita dei beni oggetto della garanzia reale, qualora si tratti di spese generali connesse all'amministrazione ed alla liquidazione di tali beni (attività, queste ultime, volte all'incremento o alla conservazione del valore dei medesimi beni o, comunque, attività dalle quali lo stesso creditore garantito ha tratto utilità, ma sul punto si dovrà tornare in seguito).

La giurisprudenza ha stabilito che, in tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, sul ricavato della vendita degli immobili gravati da garanzia reale (nella specie, ipotecaria) vanno collocate in prededuzione non solo le spese riconducibili alla conservazione e alla liquidazione del bene ipotecato, ma anche una quota parte del compenso del curatore (quota ottenuta ponendo a confronto l'attività svolta nell'interesse generale e quella esercitata nell'interesse del creditore garantito), oltre che una porzione delle spese generali della procedura, da determinarsi in misura corrispondente all'utilità delle stesse per il creditore garantito, adottando, ove non sia possibile o comunque agevole, nella quantificazione in concreto, un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche, un criterio di proporzionalità¹.

¹ Cass. 12 maggio 2010, n. 11500, in *Fallimento*, 2010, 1271, la quale ha riaffermato il principio già elaborato dalle pronunce precedenti, ossia: Cass. 14 gennaio 2004, n. 335, in *Giust. civ.*, 2004, I, 1249; Cass. 28 giugno 2002, n. 9490, in *Fallimento*, 2003, 817, Cass. 9 giugno 1997, n. 5104, in *Foro it.*, 1997, I, 2926; Cass. 11 gennaio 1995, n. 251, *Foro it.*, 1995, I, 2857; il principio è applicato anche nella giurisprudenza di merito: tra le pronunce più recenti: Trib. Messina 18 febbraio 2009, in *Fallimento*, 2010, 79.

In particolare, con riferimento all'individuazione della porzione delle spese generali di procedura, da detrarre dal ricavato (anche) dei beni gravati da garanzie reali (e sempre che non sia agevole un'esatta valutazione dell'incidenza delle spese generali su quelle specifiche), la giurisprudenza ha affermato che essa vada determinata in misura corrispondente all'accertata utilità delle stesse per il creditore garantito, ove il concetto di utilità deve essere inteso in modo estensivo, ossia anche con riferimento all'utilità potenziale, cioè sperata, anche se non effettivamente perseguita².

Sulla base degli orientamenti giurisprudenziali appena esposti, la norma introdotta con l'art. 111 *bis* l.f. non osta al fatto che, nell'ipotesi in cui l'attivo fallimentare sia costituito anche dalla vendita di beni ipotecati, le spese di procedura (tra le quali, rientra, in via emblematica, il compenso del curatore o, come nel caso di specie, del Commissario e degli altri organi della procedura) vanno prelevate anche dal ricavato di tale liquidazione, essendo corretto il criterio di determinazione della quota di spese calcolate in proporzione al confronto fra le somme riscosse dalla vendita e l'intera massa attiva³.

Si ritiene corretto, pertanto, adottare un criterio d'imputazione che rispecchi il rapporto proporzionale di valore (corrispondente al ricavato della vendita) dei beni ipotecati rispetto alla restante parte dei beni liquidati nell'ambito del fallimento, non sussistendo alcun ostacolo logico oltre che giuridico alla sua adozione, quando gli organi della procedura ritengano che tale criterio corrisponda all'attività effettivamente

² Cass. 2 febbraio 2006, n. 2329, in *Fallimento*, 2006, 1334.

³ Come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce appena ricordate, con riferimento specifico al pagamento del compenso del curatore, è indiscutibile che il creditore ipotecario debba sopportare una parte dell'onere di quelle particolari spese che occorrono per corrispondere il compenso al curatore, posto che questi ha proceduto ad attività di amministrazione e liquidazione specificamente riferibili ai beni ipotecati e finalizzate a consentire il soddisfacimento delle ragioni del medesimo creditore ipotecario (a tali attività si aggiunge quella relativa alla preventiva verifica ed ammissione al passivo del credito ipotecario, che, in modo analogo, richiede un'attività da parte del curatore ed è del pari indispensabile affinché il creditore possa partecipare al concorso e far valere il proprio diritto di prelazione sul ricavato dei beni soggetti ad ipoteca).

Quanto alla misura in cui le spese debbano essere imputate, nel piano di riparto, al ricavato delle vendite dei beni sottoposti a garanzia reale, non rinvenendosi nella legge l'indicazione di un criterio predeterminato, la giurisprudenza ritiene coerente con tutto quanto appena esposto tenere conto dell'attività specificamente svolta in favore dei creditori garantiti, sia nella fase dell'accertamento del passivo sia in quella dell'amministrazione e della liquidazione dei beni gravati da garanzia reale. Si tratta, dunque, di una valutazione da operare in concreto, alla luce delle circostanze di volta in volta riscontrabili in ogni singola procedura (potrebbe darsi, ad esempio, che il curatore abbia dovuto esperire le azioni giudiziarie per il recupero o per la conservazione del bene ipotecato o gravato da pegno), e comunque di una valutazione comparativa, che ponga a raffronto l'attività svolta dal curatore nell'interesse generale della massa e quella specificamente riferibile all'interesse dei creditori garantiti.

svolta nell'interesse dei creditori muniti di garanzia reale, in rapporto alla restante massa dei creditori partecipanti al concorso⁴.

*

3. I creditori privilegiati – Per ciò che concerne il riparto interno tra creditori privilegiati, già il codice civile, prima ancora che la legge fallimentare, stabilisce, all'art. 2748 c.c., i rapporti tra privilegio speciale e garanzie reali (pegno ed ipoteca, rispettivamente disciplinati agli artt. 2784 ss. c.c. e 2808 ss. c.c.), disponendo che, salvo diversa previsione, il privilegio speciale mobiliare non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio, mentre il privilegio immobiliare è preferito all'ipoteca.

Quanto alla misura di soddisfacimento dei crediti privilegiati, ai sensi dell'art. 111 *quater* l.f., nell'ipotesi (più favorevole) di capienza dell'attivo fallimentare, tali crediti dovranno essere soddisfatti per intero (ossia capitale, spese e interessi), nei limiti di cui agli artt. 54 e 55 l.f., con preferenza sui crediti prededucibili (con le deroghe ed eccezioni che si è già avuto modo di esporre). Diversamente, in caso di incapienza, l'importo residuo del credito (privilegiato) rimasto insoddisfatto in sede di distribuzione del ricavato, partecipa al concorso con i creditori chirografari.

Con riferimento alla graduazione dei crediti con garanzia mobiliare, è richiesta la formazione di un'unica graduatoria in relazione alla massa dei beni mobili, nella quale confluiscono i crediti assistiti da privilegio generale e da privilegio speciale mobiliare; tale graduatoria dovrà seguire l'ordine stabilito dal codice civile (per le esecuzioni individuali), oltre che tenere in considerazione la prevalenza dei privilegi stabiliti dalle leggi speciali tra i quali figurano, in primo luogo, quelli disciplinati dal codice della navigazione, posto il richiamo dell'art. 2750 c.c. (sul punto si dovrà tornare, in modo più approfondito, in seguito). Qualora la legge speciale non preveda il

⁴ Sul punto è sufficiente ricordare che il valore dei beni cui una determinata prestazione professionale si riferisce è un parametro tutt'altro che inusuale nella determinazione del compenso spettante all'autore di detta prestazione. A detto criterio, del resto, si ispira, in parte, la stessa normativa fallimentare in tema di liquidazione complessiva del compenso in favore del curatore, sicché il richiamo ad un siffatto parametro di valutazione non può in alcun modo considerarsi irragionevole ovvero illegittimo, neppure per quel che riguarda la determinazione della misura proporzionale in cui il compenso (ovvero le spese di procedura) debba essere imputato all'attività svolta nell'interesse dei creditori dotati di garanzia reale e venga fatto perciò gravare sul ricavato della vendita dei beni soggetti a tale garanzia (con riferimento allo specifico tema del compenso del curatore, la scelta del criterio proporzionale per la sua concreta determinazione si ispira agli studi autorevoli di Provinciali, *Trattato di diritto fallimentare*, Milano 1974, III, 1654; Rivolta, *L'esercizio dell'impresa nel fallimento*, Milano, 1969, 363).

grado di prelazione del privilegio, il credito dovrà essere collocato dopo ogni altro privilegio speciale di cui al codice civile, secondo il disposto dell'art. 2782 c.c.

Con riferimento al pagamento dei crediti privilegiati, e, in particolare, al pagamento degli accessori del credito (ossia spese e interessi maturati sul capitale), l'art. 111 *quater* l.f. stabilisce che la prelazione si estende al capitale, alle spese e agli interessi, nei limiti stabiliti dagli artt. 54 e 55 della medesima legge. Attraverso il richiamo di tali norme la legge fallimentare dispone l'ulteriore rinvio a quanto disposto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c., estendendo al privilegio e alle garanzie reali quanto le disposizioni di diritto comune prevedono in tema di pagamento degli interessi⁵.

In particolare, nel caso in esame interessa quanto si dispone nell'art. 2749 c.c. con riferimento al privilegio, il quale si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data dell'apertura della procedura e per quelli dell'anno precedente, con la precisazione che gli interessi maturati successivamente hanno privilegio nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

Rileva altresì quanto stabilito nell'art. 2855 c.c. sull'ipoteca, secondo cui, qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. Si estendono in tal modo le disposizioni sugli interessi alla ripartizione dell'attivo, ricomprendendo sia gli interessi convenzionali maturati nell'anno in corso alla data del pignoramento e nel biennio anteriore (sempre che siano enunciati nell'iscrizione), sia gli interessi legali dal primo giorno successivo al termine dell'anno in corso alla data del pignoramento e sino alla data della vendita.

*

4. (segue) In particolare, i privilegi sulla nave nel codice della navigazione –

Come si è già avuto modo di esporre, la specialità delle disposizioni del codice della navigazione, ai fini dell'individuazione della graduazione e dell'ordine dei privilegi in relazione alla procedura in esame, impone di fare riferimento alla disciplina contenuta nello stesso codice.

⁵ La Consulta è ripetutamente intervenuta sulla portata dell'art. 54 l.f., dichiarando l'illegittimità costituzionale del 3° comma di tale norma, nella parte in cui non richiama anche nel fallimento l'estensione del diritto di prelazione agli interessi prevista dall'art. 2749 c.c. per i crediti muniti di privilegio generale o speciale (Corte cost., 28 maggio 2001, n. 162, in *Fallimento*, 2001, 1301 e *Dir. fallim.*, 2001, II, 593), stabilendo, dunque, l'applicabilità dell'art. 2749 c.c. anche alla procedura di ripartizione dell'attivo.

Ai sensi dell'art. 548 cod. nav., i privilegi (speciali) sulla nave (ma anche quelli sul nolo e sulle cose caricate) hanno priorità nella soddisfazione del credito rispetto ai privilegi, generali e speciali, di diritto comune⁶. La disposizione appena richiamata si riferisce ai privilegi speciali su determinati beni mobili della navigazione (ossia, la nave, il nolo e le cose caricate a bordo) e fissa il principio della c.d. "superprelazione", ossia della prevalenza dei privilegi marittimi e aeronautici su ogni altro privilegio, generale o speciale, di diritto comune, ancorché definito prioritario (e quindi anche su quelli indicati all'art. 2777 c.c.), nonché su ogni altro privilegio stabilito da leggi speciali⁷.

La disposizione in esame va coordinata con l'art. 2750 c.c., che richiama i privilegi marittimi e aeronautici, disponendo il loro assoggettamento alle norme del codice della navigazione, se non diversamente disposto. In altri termini, l'ordine e la graduazione dei privilegi stabiliti dagli artt. 2777 e 2778 c.c. trovano applicazione solo in via residuale, dopo la soddisfazione, in via prioritaria, dei crediti assistiti da privilegio speciale marittimo o ipoteca su nave⁸.

Benché le disposizioni relative ai privilegi marittimi non regolino l'estensione della prelazione alle spese e agli interessi, può ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 2749 c.c. (relativamente, appunto, all'estensione della prelazione alle spese e agli interessi sul capitale, oltre che agli interessi maturati successivamente alla data del pignoramento, da riconoscersi fino alla data della vendita del bene) in virtù della disposizione dell'art. 2750, 2° comma c.c., il quale richiama le norme del diritto comune per gli aspetti non contemplati dalle leggi speciali.

Occorre precisare che, nel caso in cui i privilegi marittimi concorrano con l'ipoteca sul medesimo bene - come accade nella fattispecie in esame - l'art. 575 cod. nav. stabilisce espressamente che l'ipoteca prende grado dopo i privilegi dell'art. 552 cod. nav. ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale, con ciò confermando

⁶ I crediti privilegiati su nave hanno carattere di realtà, posto che l'art. 557 cod. nav. stabilisce esplicitamente che seguano la nave anche presso il terzo proprietario, estraneo alla vicenda del credito.

⁷ Sul punto, PELLEGRINO, *Codice della navigazione esplicato*, in *Rivista di Diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente*, vol. VII, 2009; MEMMO, *Concorso di privilegi generali e privilegi speciali nel diritto della navigazione*, in *Mass. giur. lav.*, 1951, 93; GAETA, *Priorità dei privilegi marittimi e aeronautici sui privilegi di diritto speciale*, in *Riv. dir. nav.*, 1967, II, 262 ss.; PRATIS C.M., *Anteposizione di privilegi generali a privilegi speciali. Rapporti tra privilegi di diritto comune e privilegi marittimi ed aeronautici*, in *Econ. cred.*, 1976, 155 ss.

⁸ Sul tema anche la giurisprudenza ha più volte ribadito come la priorità assoluta di grado, stabilita a favore dei privilegi marittimi dall'art. 548 cod. nav., opera pienamente nei confronti dei privilegi previsti dall'art. 2777 c.c., anche in presenza della nuova formulazione che la norma ha ricevuto in seguito all'entrata in vigore della l. 426/75 (*ex multis*, Cass. 11 novembre 1982, n. 5954, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1671).

la speciale posizione preferenziale che il codice della navigazione accorda ai privilegi speciali navali⁹.

In questa sede, pertanto, la distribuzione del ricavato dalla vendita di ciascuna nave viene effettuata accordando la priorità ai crediti assistiti dal privilegio speciale ex art. 552 cod. nav., i quali saranno soddisfatti integralmente (fatta salva la capienza del bene interessato), procedendo, poi, al pagamento dei crediti ipotecari.

Per le ragioni appena esposte, in questa sede non verranno pagati i crediti assistiti da privilegio speciale ex art. 2756 c.c., il cui soddisfacimento è subordinato a quello dei crediti assistiti dal privilegio speciale navale (ex art. 548 cod. nav.) e dall'ipoteca navale, la quale, ai sensi dell'art. 575 cod. nav. prende grado dopo i privilegi marittimi, ma è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale¹⁰.

L'art. 552 cod. nav. indica i crediti assistiti da privilegio speciale sulla nave (oltre che sul nolo del viaggio, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del viaggio), i quali essenzialmente sono crediti sorti in occasione di un viaggio, e precisamente:

1) le spese giudiziali nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto;

2) i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio;

3) i crediti per le somme anticipate dall'amministrazione della marina mercantile e della navigazione interna ovvero dall'autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell'equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna;

4) le indennità e i compensi di assistenza e salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comuni;

⁹ Con riferimento all'ipoteca, l'art. 565 cod. nav. dispone che la costituzione di ipoteca su nave può essere solo volontaria, escludendo pertanto sia l'ipoteca legale che quella giudiziale. La concessione di ipoteca deve essere effettuata, a pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata con specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.

¹⁰ La giurisprudenza ha precisato che la natura di norma speciale dell'art. 552 cod. nav. impedisce l'operare del privilegio dell'art. 2756 c.c., in tema di crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, nel diritto marittimo, considerato comunque che la norma di diritto comune presuppone che il bene oggetto delle opere di conservazione si trovi presso colui che le ha eseguite (Trib. La Spezia 10 febbraio 2004, in *Dir. maritt.*, 2006, 860).

5) le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesione ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio;

6) i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conservazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio.

Con riferimento alla graduazione dei privilegi appena menzionati, i crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine stabilito dall'art. 552 cod. nav., di modo che quelli di pari grado ricompresi nel medesimo numero, e dunque nella stessa categoria, concorrono tra loro, in caso di insufficienza dell'attivo, in misura proporzionale, ovvero *pari passu*, secondo quanto stabilito dal successivo art. 556 cod. nav.¹¹

Nel caso, invece, di privilegi relativi a più viaggi, il disposto dell'art. 555 cod. nav. stabilisce il criterio della preferenza dei crediti sorti nell'ultimo viaggio rispetto a quelli anteriori, salvo i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o lavoro a bordo che concorrono tutti nello stesso grado con quelli dell'ultimo viaggio.

Con riferimento al caso specifico di Siremar, esaminati i provvedimenti di ammissione al passivo, nell'impossibilità di applicare il criterio temporale appena esposto per la graduazione dei privilegi sulle navi relativamente ai crediti relativi a più viaggi, anche in considerazione del fatto che il ricavato da distribuire in sede di riparto è sufficiente al soddisfacimento integrale, dei crediti assistiti dal privilegio sulle navi, si ritiene opportuno adottare il criterio di graduazione stabilito dalla legge per i crediti relativi ad un medesimo viaggio, rispettando l'ordine stabilito dall'art. 552 cod. nav.

Occorre precisare che per i provvedimenti di ammissione del Giudice Delegato che non contengono l'indicazione del grado del privilegio ex art. 552 cod. nav., si è reso necessario esaminare nuovamente le domande di ammissione al passivo al fine di individuare il grado del privilegio in relazione alla natura del credito.

¹¹ Una deroga al principio proporzionale è prescritta in relazione alle indennità per danni alle persone, richiamati nell'art. 552, n. 5 cod. nav., che sono preferite a quelle per danni alle cose, per urto o altri sinistri della navigazione, a quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili e a quelle per perdite e avarie del carico o dei bagagli, ricomprese nel medesimo numero della disposizione. Si prevede, inoltre, che anche i crediti concernenti le indennità ed i compensi di assistenza e salvataggio della nave o la contribuzione alle avarie comuni, ex art. 552, n. 4 cod. nav., nonché quelli relativi ai contratti stipulati o alle operazioni eseguite dal comandante nell'esercizio dei suoi poteri legali per la conservazione della nave o la continuazione del viaggio, ex art. 552, n. 6 cod. nav., sono graduati nell'ordine inverso rispetto alla data in cui sono sorti e, pertanto, quelli nati successivamente sono preferiti a quelli nati in precedenza.

5. La questione degli interessi in favore dei creditori privilegiati e ipotecari

I crediti privilegiati, come noto, devono essere soddisfatti non soltanto per il capitale, ma anche per gli interessi, anche successivi all'apertura della procedura, secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni del codice civile (ossia, con riferimento al caso in esame, *a*) art. 2749, 2° comma c.c., il quale, per i crediti assistiti da privilegio, dispone il pagamento degli interessi al tasso legale, calcolati fino alla data della vendita del bene; *b*) art. 2855, ultimo comma c.c., per i crediti garantiti da ipoteca dispone il pagamento degli interessi al tasso legale, calcolati fino alla data della vendita del bene).

Nel caso in esame si è riscontrata, in diversi provvedimenti del G.D., la mancata indicazione dell'ammissione degli interessi successivi all'apertura della procedura per i crediti ammessi in via privilegiata. Anche in questo caso, sono state esaminate le domande di ammissione al passivo dei creditori, al fine di verificare se il creditore avesse formulato la richiesta di ammissione al passivo del credito comprensivo degli interessi maturati in data successiva all'apertura della procedura, e, all'esito della verifica, si è ritenuto di non riconoscere gli interessi ove non siano stati espressamente richiesti dal creditori e, di conseguenza, non siano stati ammessi al passivo con il provvedimento del Giudice Delegato.

Tale impostazione è conforme all'orientamento della giurisprudenza che si è pronunciata su questioni analoghe, ove, con riferimento alla questione specifica relativa al riconoscimento degli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura, si è evidenziato che l'ammissione al passivo di un credito ipotecario non implica automaticamente anche quella degli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché questi, ove non siano stati esplicitamente ammessi e, mancando un'opposizione allo stato passivo, siano stati esclusi dal piano di ripartizione, non possono esservi reinseriti a seguito di reclamo contro questo piano¹².

La Suprema Corte, ha affermato (in tema di fallimento, ma il principio può essere applicato in via analogica anche per l'amministrazione straordinaria) che gli interessi sul credito garantito da ipoteca, benché siano oggetto del trattamento preferenziale di cui all'art. 2855, 3° comma, c.c., che prevede l'estensione agli accessori del grado ipotecario, non si sottraggono alla necessità di una specifica domanda di ammissione al passivo e che l'eventuale difformità tra la domanda e il provvedimento di

¹² Cass. 3 febbraio 1987, n. 954, in *Foro it.*, Rep. 1987, voce *Fallimento*, n. 482.

ammissione non può che essere rimossa attraverso l'impugnazione del decreto di ammissione. Qualora non sia proposta l'opposizione, l'ammissione del credito nei termini in cui è disposta dal giudice delegato diviene definitiva e non più modificabile, sicché il decreto, nella sua concreta statuizione, a cui consegue l'inclusione del credito nello stato passivo, diviene il titolo per il concorso del creditore nella ripartizione dell'attivo, fase quest'ultima nella quale non è più ammessa, perché definitivamente preclusa, ogni contestazione relativa all'esistenza, all'entità e alla qualità del credito ammesso¹³.

Quanto appena esposto rappresenta l'espressione dei principi più generali pronunciati dalla giurisprudenza con riferimento alla natura e all'estensione delle eccezioni ammissibili in sede di riparto, ove non è consentito mettere in discussione l'importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verifica del passivo, in considerazione dell'efficacia preclusiva, nell'ambito della procedura concorsuale, del provvedimento di ammissione allo stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti¹⁴.

Infine, per i crediti privilegiati da soddisfare anche per gli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura, in quanto richiesti dal creditore e ammessi dal Giudice Delegato, l'individuazione del *dies ad quem* per il calcolo degli interessi (che le disposizioni dell' art. 2749 c.c., 2° comma e dell'art. 2855 c.c., 3° comma, riferiscono alla "data della vendita"), è stata effettuata con riferimento all'atto di vendita relativo a ciascun bene (precisamente: per la nave veloce denominata "Guizzo", la data di vendita è il 16 giugno 2011, mentre per i beni che costituiscono il ramo "cabotaggio" è stata considerata la data del 31 luglio 2012).

*

6. I beni di Siremar alienati, il ricavato della vendita e la somma da distribuire con il primo progetto di ripartizione.

¹³ Cass., 21 febbraio 2001, n. 2493, in *Fallimento*, 2002, 332.

¹⁴ Cass. 24 settembre 2010, n. 20180, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Fallimento*, n. 543.

Si ritiene utile, per maggiore chiarezza, indicare i dati relativi ai beni, al loro valore, al ricavato della vendita e alle somme da distribuire in un prospetto sintetico (vedi allegato 1), predisposto secondo le seguenti considerazioni.

I beni ceduti (indicati nella colonna denominata “elenco dei beni ceduti”) possono essere suddivisi in due categorie, come indicato di seguito:

- la nave veloce denominata “Guizzo”, a suo tempo radiata dai servizi marittimi e, conseguentemente, posta in disarmo. Per tale unità navale la procedura ha incassato integralmente il prezzo di vendita, pari a complessivi Euro 265.000,00.
- le navi che costituiscono il c.d. “ramo cabotaggio” (precisamente, si tratta delle navi denominate: Paolo Veronese, Pietro Novelli, Antonello da Messina, Simone Martini, Filippo Lippi, Palladio, Laurana, Isola di Stromboli, Isola di Vulcano, Tiziano, Masaccio, Mantegna, Eraclide, Calypso, Antioco, Eschilo, Athanis, Platone). I beni appena indicati sono stati venduti in blocco e, allo stato, la procedura ha incassato soltanto una parte del prezzo (Euro 34.650.000,00), rispetto al prezzo complessivo concordato per la vendita (pari a complessivi Euro 69.150.000,00).

Per ciascun bene alienato è stato indicato, nel prospetto allegato, il prezzo di vendita, determinato sulla base delle relative perizie redatte dagli esperti incaricati dalla procedura (colonna denominata “valore di cessione”), oltre che il prezzo o anticipo versato per la vendita di ciascun bene¹⁵.

Si precisa che all’ammontare complessivo del prezzo/anticipo sinora pagato dall’acquirente sono stati sommati gli interessi maturati sulle somme incassate e depositate nei conti della procedura (pari a Euro 121.484,00), sicché l’importo di Euro 35.036.484,00, indicato nel prospetto quale totale generale della colonna “prezzo/anticipo versato”, rappresenta la disponibilità di cassa della procedura, all’esito dei pagamenti sinora incassati per le vendite concluse.

Infine, nell’ultima colonna del prospetto, denominata “importo da ripartire”, si è indicato l’importo complessivo incassato finora dalla procedura relativamente a ciascun bene venduto, al netto dei costi (costi specifici e spese generali di procedura, imputati a ciascun bene secondo i criteri indicati di seguito, *sub* punto n. 7).

In relazione a tale importo, in sede di primo riparto parziale, si ritiene opportuno effettuare accantonamenti per l’importo totale di Euro 14.677.216,30 (per le ragioni

¹⁵ Si precisa che per le navi denominate “Masaccio” e “Mantegna” il valore di cessione è, di conseguenza, il ricavato della vendita, sono nulli, in considerazione dello stato di conservazione dei beni, rivelatisi privi di valore commerciale. Ai fini del presente riparto, dunque, i beni in questione sono incipienti.

esposte nel successivo punto n. 8), sicché l'importo complessivo da ripartire un questa sede è pari a Euro 18.602.566,70, che rappresenta all'incirca il 55% delle disponibilità di cassa.

*

7. I criteri adottati per l'imputazione dei costi sostenuti nel corso della procedura: (a) oneri a carico dei singoli creditori privilegiati, in quanto riferibili specificamente al bene, e (b) oneri generali da suddividere tra tutti i creditori

I valori indicati nel prospetto allegato, nelle colonne denominate “valore di cessione”, “ e “prezzo/anticipo versato” (v. *supra*, n. 6) non considerano i costi diretti e le spese generali, il cui ammontare è indicato, per ciascun bene, sempre nel prospetto allegato, nella colonna denominata “costi prededuttivi”, a sua volta suddivisa in “costi diretti di sosta” e “quota parte spese generali”.

Tra i costi da dedurre vi sono i costi “diretti di sosta”, nel senso che, per i periodi di radiazione dai servizi marittimo, sono stati imputati alla nave veloce denominata “Guizzo” gli oneri comunque sostenuti per la custodia ed il mantenimento dell'unità navale, come richiesto dalle norme sull'organizzazione e il funzionamento dei servizi portuali (minimo personale a bordo, spese portuali, carburante, etc.).

Vi sono poi le spese generali (v. *supra*, n. 2), da attribuire in quota parte a ciascun creditore, nel senso che, con riferimento a tutti i beni ceduti ricompresi nelle categorie indicate (v. *supra*, n. 6), devono essere imputate le spese generali sostenute dalla Gestione Commissariale, correlate esclusivamente alle esigenze della procedura.

L'importo imputato al singolo bene è stato determinato *pro-quota* in proporzione al peso percentuale del valore del singolo bene rispetto all'ammontare totale del valore rettificato.

Nella tabella è indicato il “totale dei costi”, corrispondente alla somma dei costi diretti (imputati, come visto, soltanto alla nave veloce “Guizzo”, per il periodo di sosta conseguente alla radiazione dai servizi) e delle spese generali riportate *pro-quota* su tutti i beni costituenti le diverse categorie esaminate.

*

8. Gli accantonamenti in considerazione: delle opposizioni pendenti, delle domande tardive e del restante contenzioso in essere o potenziale, nonché delle spese e degli oneri futuri presumibili a carico della procedura.

Le singole ripartizioni parziali dell'attivo, secondo quanto stabilito dall'art. 113 l.f. non possono superare l'ottanta per cento delle somme totali da ripartire; ciò comporta che il venti per cento di tali somme andrà a far parte di quella riserva non disponibile formata per far fronte ad eventuali imprevisti che dovessero presentarsi nel corso delle operazioni di liquidazione.

Una volta individuata la riserva indisponibile, occorrerà procedere all'ulteriore accantonamento di una somma specifica volta a soddisfare le pretese di quattro categorie di creditori, il cui credito è ancora in via di accertamento, al fine di non pregiudicarne l'effettivo realizzo una volta completata tale fase. Si tratta dei creditori ammessi con riserva, di quelli che abbiano proposto opposizione allo stato passivo e a favore dei quali siano state disposte misure cautelari, di quelli nei cui confronti sia stata accolta la domanda di opposizione, ma la relativa sentenza non sia ancora passata in giudicato ed infine di quei creditori verso cui siano in corso giudizi di impugnazione dei crediti ammessi e di revocazione dello stato passivo¹⁶.

Il computo della riserva deve essere effettuato sulla somma disponibile al momento del riparto, detratte le somme occorrenti per la procedura concorsuale e dunque i crediti prededucibili, nonché le spese future, il compenso per il Curatore ed ogni altra somma ricevuta dalla procedura a causa di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato (in tal caso la misura dell'ottanta per cento delle somme da ripartire potrà essere ridotta se appare insufficiente a permettere tale decurtazione preliminare).

Alla distribuzione dell'attivo fallimentare potranno partecipare anche i creditori ammessi tardivamente ex art. 101 l.f.; in tal caso, tuttavia, i medesimi non potranno concorrere alle ripartizioni già avvenute, ma solo a quelle future e successive alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, con la sola eccezione per i crediti

¹⁶ Nella prassi la giurisprudenza ha evidenziato come dalla disposizione del n. 2 dell'art. 113 l.f. - secondo cui i creditori che si siano riservati di presentare il titolo del proprio credito non sono esclusi dalle ripartizioni parziali, ma la loro quota viene accantonata sino alla ripartizione finale, fermo restando che in tale sede il pagamento del credito nella percentuale spettante resta subordinata alla presentazione del titolo - si desume che i crediti risultanti da documentazione che il creditore si riserva di depositare successivamente all'approvazione dello stato passivo non possono essere esclusi, in quanto la produzione della documentazione giustificativa è necessaria solo all'atto della ripartizione finale dell'attivo fallimentare (tra le più recenti, Cass. 19 marzo 1997, n. 2439, in *Fallimento*, 1998, 31 e *Dir. fallim.*, 1998, II, 286).

privilegiati e per coloro che abbiano presentato la domanda in ritardo per causa ad essi non imputabile¹⁷.

In conformità a quanto stabilito nell'art. 113 l.f., in questa sede di primo riparto parziale, si è deciso di distribuire l'importo pari a circa il 55% del ricavato dalla vendita dei beni, anche in considerazione degli accantonamenti da effettuare per il pagamento dei crediti i quali sono stati e sono tutt'ora oggetto di opposizione allo stato passivo ma anche dei crediti eventuali e futuri. In particolare, il presente progetto di riparto è stato predisposto sulla base dello stato passivo delle domande tempestive di ammissione al passivo, come accertato e dichiarato esecutivo in data 5 aprile 2011, nonché dello stato passivo delle domande tardive (esaminate sino all'udienza del 31 ottobre 2012, con verbale chiuso e depositato in cancelleria il 2 novembre 2012).

Si aggiunga, soltanto per completezza dell'informazione, che nel presente progetto di riparto non sono stati considerati gli esiti dei giudizi di opposizione allo stato passivo (s'intende, ove decisi in senso favorevole al creditore), in quanto i relativi provvedimenti non sono ancora passati in giudicato¹⁸. In ogni caso, in via prudenziale, una parte delle somme non ripartite in questo primo progetto, può considerarsi accantonata anche al fine del soddisfacimento di tali crediti.

Nello stesso senso, nel presente progetto di riparto non sono stati considerati i crediti insinuati tardivamente allo stato passivo, ai sensi dell'art. 101 l.f., in quanto la procedura non ha concluso gli adempimenti formali (relativamente all'invio delle comunicazioni ex art. 97 l.f.), sicché si tratterebbe, allo stato, di crediti che non possono ancora definirsi come non contestati. Anche in questo caso, una parte degli importi non

¹⁷ Infatti sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 101 l.f., nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo (limite logicamente giustificato in considerazione dell'interesse alla domanda, non configurabile con riguardo ad un attivo inesistente), ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, né comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l.f., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica (Cass. 5 marzo 2009, n. 5304, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Fallimento*, n. 448). Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza, i creditori ammessi tardivamente al passivo fallimentare con collocazione in privilegio hanno diritto di concorrere anche sulle ripartizioni anteriori senza che occorra accertare la non imputabilità del ritardo (Cass. 19 settembre 2003, n. 13895, in *Foro it.*, 2003, I, 3317).

¹⁸ Si precisa che, ai fini del presente riparto, è stato considerato il credito di cui alla domanda n. 121 (Drepanum S.r.l.), il quale è stato ammesso al passivo in via privilegiata ex art. 552 cod. nav. a seguito dell'accoglimento dell'opposizione allo stato passivo, con sentenza depositata il 21 aprile 2012 e passata in giudicato, in quanto non impugnata nei termini di legge.

distribuiti in questa sede deve considerarsi accantonata in favore dei crediti insinuati tardivamente, una volta ammessi in via definitiva.

Occorre poi considerare il contenzioso in essere (oltre a quello relativo alle opposizioni allo stato passivo pendenti), relativamente a questioni di natura giuslavoristica (si tratta di circa 130 giudizi), ovvero di natura risarcitoria (cause per il risarcimento dei danni causati a cose o persone durante la navigazione).

Inoltre, la determinazione della percentuale distribuita in questa sede è stata effettuata considerando anche le spese future della procedura, le quali possono essere quantificate, in via soltanto indicativa e prudenziale in Euro 4,5 milioni (fino a tutto l'anno 2014), anche e soprattutto in relazione ai tempi necessari per l'incasso, da parte della procedura, del corrispettivo della vendita delle navi del "ramo cabotaggio", per il quale è stato concordato con l'acquirente un termine novennale.

Infine, con riferimento ai crediti ammessi al passivo con riserva si precisa che, ai sensi dell'art. 113, 1° comma n. 1 l.f., è stato accantonato l'importo di Euro 907.826,07.

Da ultimo, si segnala che la procedura ha programmato di procedere agli ulteriori riparti parziali con regolarità e tempestività, auspicabilmente nei quattro mesi successivi all'effettivo pagamento relativo al singolo progetto di riparto. In tal modo, la procedura potrà disporre di un quadro più preciso dei crediti ammessi e degli eventuali privilegi (anche in considerazione di quelli attualmente in contestazione), sicché la quota accantonata in questo primo riparto parziale è funzionale proprio al soddisfacimento di tutti i crediti secondo le cause legittime di prelazione, attualizzando gradualmente, con il previsto riparto periodico quadrimestrale, la situazione dello stato passivo.

*

9. (segue) La rilevanza, ai fini del riparto, della pendenza della procedura d'indagine formale in materia di aiuti di Stato avviata dalla Commissione UE

Per la procedura di amministrazione straordinaria di Tirrenia, per la quale si è posta analoga questione, il Commissario Straordinario ha ritenuto opportuno richiedere parere legale all'avv. prof. Francesco Macario relativamente all'incidenza sul primo riparto parziale dell'eventuale debito nei confronti dello Stato per la restituzione di somme oggetto della procedura d'indagine formale in materia di aiuti di Stato ai sensi

dell'art. 108 TFUE avviata dalla Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza con le Decisioni C(2011)6961 del 5 ottobre 2011 e C(2012)7566 del 7 novembre 2012.

Il legale incaricato ha ritenuto che non debbano essere sospese le operazioni di riparto avviate con la redazione del presente progetto di primo riparto parziale, in considerazione del carattere al momento soltanto eventuale del credito dello Stato, non insinuato al passivo della procedura (tanto di Tirrenia quanto di Siremar in A.S.), a fronte della certezza e definitività della posizione giuridica dei creditori considerati nel riparto.

Inoltre, con motivazione assorbente e dirimente, il legale ha ritenuto che il riparto non possa essere precluso dalla detta eventualità, in quanto lo stesso è destinato ai crediti in prededuzione e a quelli assistiti da garanzie reali e privilegi navali incidenti direttamente sul ricavato dei beni venduti. In tal senso, come il parere pro-veritate acquisito dalla procedura dimostra analiticamente, tanto la disciplina, quanto le interpretazioni giurisprudenziali, finiscono per confermare che il diritto dei creditori ammessi alla ripartizione non può subire compressioni, che non derivino dal concorso tra creditori con eguale causa di prelazione (nel caso di garanzie reali o privilegi speciali, gravanti sugli stessi beni). Trattandosi di un diritto di credito attuale – e non soltanto eventuale, come quello dello Stato alla restituzione – che viene assicurato da regole molto rigorose, anche e in primo luogo sui tempi del riparto nel momento in cui vi siano somme disponibili, il legale incaricato ritiene doveroso per il curatore (o, come nella specie, per il Commissario) procedere al riparto nei termini di legge, in particolare lì dove si disponga di somme ricavate (come nel caso di specie) dalla vendita di beni soggetti a garanzie reali e/o a privilegi speciali sul bene.

A fronte del diritto dei creditori definitivamente ammessi a partecipare al concorso, che costituisce l'asse portante della procedura e soprattutto della fase del riparto dopo la realizzazione dell'attivo, il legale incaricato ritiene che non potrebbe mai - alla luce delle ragioni esposte diffusamente nel parere – valere a paralizzare il riparto l'ipotetica pretesa di un creditore che non soltanto non ha un diritto attuale, ma neanche ha fatto domanda, né specifica richiesta di accantonamento.

Tutto ciò, s'intende, sempre in osservanza dei principi generali della distribuzione del ricavato, ossia nel rispetto del concorso e delle cause legittime di prelazione (in particolare, in conformità a quanto disposto dall'art. 111 bis, 2° comma

l.f.). Sino a questo momento, secondo il legale incaricato, non può negarsi il diritto al riparto dei creditori ammessi.

*

10. Le somme attribuite a ciascun creditore ammesso al riparto con il primo progetto

In premessa, va ricordato che per alcuni creditori, assistiti da privilegio speciale marittimo, quest'ultimo grava su una pluralità di beni (con riferimento al medesimo credito).

Si è ritenuto opportuno procedere, in via preliminare, alla formazione di singole graduatorie dei crediti assistiti da privilegio speciale e ipoteca sulla nave in relazione a ciascun bene (tenendo conto di quanto già esposto sulla preferenza del privilegio speciale navale sull'ipoteca, *supra* n. 3 e 4), con la precisazione che ciascuna graduatoria, relativa al singolo bene, rispetta l'ordine dei privilegi ex art. 552 cod. nav. (secondo quanto già esposto, *supra* n. 4), oltre che il grado delle ipoteche.

Sulla base delle predette graduatorie, si è ritenuto di soddisfare, in primo luogo, il credito assistito dal privilegio di grado superiore, con la distribuzione del ricavato della singola nave (senza, dunque, distribuire in proporzione, il ricavato di ciascuna nave sulla quale il creditore vanta il privilegio), al fine di non pregiudicare i creditori con privilegio di grado inferiore e garantire il soddisfacimento del maggior numero di creditori, per l'importo maggiore possibile, così da realizzare la massima equità possibile in sede di distribuzione e concorso tra creditori privilegiati.

Considerato l'importo incassato sinora a fronte della vendita delle navi – comprensivo degli interessi maturati sulle somme incassate e al netto dei costi imputati –, pari a Euro 33.279.783, tenuto conto degli accantonamenti ritenuti necessari dalla procedura per le ragioni già esposte (al precedente punto 8), la somma da ripartire è pari a Euro 18.602.566,70.

Infine, in considerazione della pendenza del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato (Sez. VI - R.G. n. 5369/2012, avente ad oggetto l'impugnazione promossa dalla Compagnia delle Isole S.p.a. avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione III ter, n. 5172/2012, depositata il 7.6.2012), per il quale è verosimile ipotizzare, allo stato degli atti, l'esito favorevole alla Procedura, con la riforma della sentenza di primo grado e la conferma della legittimità della gara e del contratto di vendita, si ritiene opportuno sottoporre il presente progetto all'approvazione del Comitato di Sorveglianza e, in caso

di parere favorevole, procedere al deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 110 l.f., salvo dilazionare - per ragioni meramente di opportunità - il pagamento degli importi ai creditori in esecuzione del piano di riparto sino all'esito della decisione del Consiglio di Stato.

*

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 d. lgs. 270/199 e degli artt. 110 ss. l.f., si propone il seguente

PROGETTO DI RIPARTIZIONE PARZIALE

I. CREDITORI AMMESSI IN PREDEDUZIONE CON GRADO DI CHIROGRAFO

| Ins. Nominativo | Importo lordo attribuito |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 604 TIRRENIA EUROCATERING S.p.A. | 24.048,30 |

II. CREDITORI AMMESSI CON PRIVILEGIO ART. 552, N. 1 COD. NAV.

| Ins. Nominativo | Importo lordo attribuito |
|---|---------------------------------|
| 289 AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO | 32.464,46 |
| 84 CORP.PILOTI DEL PORTO MILAZZO | 20.824,07 |
| 217 CORPO PILOTI PORTO NAPOLI | 8.393,49 |
| 76 CORPO PILOTI TRAPANI-MARSALA | 68.332,02 |
| 462 CORPORAZIONE DEI PILOTI DEL PORTO DI PALERMO | 294,06 |
| 462 CORPORAZIONE DEI PILOTI DEL PORTO DI PALERMO | 7.218,68 |
| 462 CORPORAZIONE DEI PILOTI DEL PORTO DI PALERMO | 440,16 |
| 462 CORPORAZIONE DEI PILOTI DEL PORTO DI PALERMO | 925,57 |
| 462 CORPORAZIONE DEI PILOTI DEL PORTO DI PALERMO | 2.247,48 |
| 104 MILAZZO SHIP'S & YACHT'S SERVICE DI ALESSANDRO FLORIO & C. SAS | 11.232,00 |
| 82 PALUMBO SPA | 180.079,22 |
| 299 RINA SERVICES S.p.A. | 178.812,84 |

III. CREDITORI AMMESSI CON PRIVILEGIO ART. 552, N. 6 COD. NAV.

| Ins. Nominativo | Importo lordo attribuito |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 79 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA | 5.289,64 |
| 79 COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA | 14.677,40 |

| | | |
|-----|--------------------------------|------------|
| 79 | COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA | 10.228,99 |
| 79 | COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA | 6.377,09 |
| 79 | COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA | 256,81 |
| 79 | COMPAGNIA GENERALE TELEMAR SPA | 2.508,00 |
| 645 | DB TRADEROIL | 80.242,31 |
| 645 | DB TRADEROIL | 201,81 |
| 645 | DB TRADEROIL | 8.231,29 |
| 121 | DREPANUM S.R.L. | 1.859,81 |
| 121 | DREPANUM S.R.L. | 55.053,91 |
| 121 | DREPANUM S.R.L. | 48.903,53 |
| 121 | DREPANUM S.R.L. | 601,81 |
| 121 | DREPANUM S.R.L. | 23.401,81 |
| 121 | DREPANUM S.R.L. | 107.508,53 |
| 121 | DREPANUM S.R.L. | 149.210,86 |
| 121 | DREPANUM S.R.L. | 181.382,68 |
| 614 | ECOL SEA SRL | 110.456,82 |
| 90 | IDRA PORTO SRL | 3.040,16 |
| 285 | TERMINAL NAPOLI S.p.A. | 99.967,30 |
| 632 | TRICOLI & NUARA SRL | 24.876,42 |
| 632 | TRICOLI & NUARA SRL | 36.489,72 |

IV. CREDITORI AMMESSI CON PRIVILEGIO ARTT. 565 E 1027 COD. NAV.

| Ins. Nominativo | Importo lordo attribuito |
|--|---------------------------------|
| 652 INTESA SANPAOLO S.P.A. | 518.133,60 |
| 565 IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA | 6.348.260,27 |
| 565 IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA | 1.613.942,20 |
| 565 IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA | 1.590.540,39 |
| 565 IRFIS MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA | 4.450.292,40 |
| 577 MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA | 2.575.318,79 |
| IMPORTO TOTALE DISTRIBUITO | EURO 18.602.566,70 |

*

Si allegano i seguenti documenti:

1. Prospetto beni Siremar;
2. Nota sulle percentuali di attribuzione ai creditori.

Roma, 31 gennaio 2013

Il Commissario Straordinario

(Dott. Giancarlo D'Andrea)